



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)

Ordinanza n° 14 del 06-05-2013

OGGETTO: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche e integrazioni

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e private e dei beni esposti.

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le passate stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sul territorio;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773 e successive modifiche e integrazione.

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

Visto l'articolo 185 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152, "Norme in materia ambientale", modificato dall'articolo 13 del D.L.vo 03.12.2010 n° 205, ed in particolare il comma 1, lettera f) col quale paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi... se non utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256, c. 1 del D.lgs. 152/2006;

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A."

Visto il DPCM del 27/07/2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che dichiarava lo stato di emergenza sino al 30/09/2007.

Vista l'OPCM n° 3606 del 28/08/2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Vista l'OPCM n° 3624 del 22/10/2008 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Atteso che i sopraccitati D.P.C.M. e O.P.C.M., anche se riferiti ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, il loro contenuto si ritiene attuale e applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi;

Visto il Decreto n° 2 del 18 ottobre 2007 emesso dal Commissario Delegato, dott. Giudo Bertolaso, nominato con l'OPCM n° 3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi d'interfaccia.

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale".

Richiamato il proprio Decreto n° 10 del 25 marzo 2013 di aggiornamento Responsabili per le funzioni di supporto e del piano di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia.

Visto il Regolamento comunale sui fuochi controllati in agricoltura approvato con delibera di C.C. n° 35 del 29/06/1998 in quanto applicabile nelle parti non in contrasto con la vigente normativa in materia;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Visto il Decreto del Presidente della regione Siciliana 04.06.2008 relativo " direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura".

Visto il Decreto 18.06.2010 modificato con Decreto 117/Gab. del 20.07.2011, dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, relativo alle prescrizioni di massima e pulizia forestale vigenti nelle Province Siciliane.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

1. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
2. Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tali operazioni, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a mt 100 dalla scarpata e/o banchina.
3. Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella stessa giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.
Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200 mt con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt 10.
Non sarà possibile, in alcun modo, mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco come sopra citati.
4. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti, nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10.
5. E' fatto divieto:
 - di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare fornelli inceneritori;
 - di far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi o terreni cespugliosi;
 - di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e

nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc.;

- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque, senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

6. Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt 10 dalle macchine e dai cumoli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 lt e per ogni trattore uno di almeno 8 lt;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

6. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso telefonicamente ai numeri sottoindicati:

- * 115 - VIGILI DEL FUOCO
- * 113 - QUESTURA
- * 112 - CARABINIERI
- * 1515 - ISPETTORATO FORESTALE (Numero Verde)
- * 0935/955149 - POLIZIA MUNICIPALE
- * 0935/525250 - CENTRO OPERATIVO CORPO FORESTALE
- * 0935/23201 - SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE

7. Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 dell'art. 40 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i.. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del Sindaco.

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

I Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica e quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.-

IL SINDACO
(Leanza Sebastiano)

